

ARCHIVIO PROVVEDIMENTI COVID ANNO 2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 171 del 21 dicembre 2020

Misure relative ai soggetti che sono entrati o che entrano nel territorio veneto provenendo direttamente o indirettamente dal territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Per il dettaglio [clicca qui](#).

DECRETO NATALE - D.L. N. 172 DEL 18 DICEMBRE 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre 2020 il Decreto Legge n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" in vigore dal 19 dicembre.

Premesso che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni o province autonome, salvo comprovate esigenze lavorative e ferma restando, fino al 23 dicembre compreso, la validità dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.169 del 17 dicembre 2020, il Decreto n. 172 prevede le seguenti disposizioni, disponibili [cliccando qui](#).

Si propongono anche [cliccando qui](#) le slide riepilogative presentate dal Governo ad illustrazione delle disposizioni attivate.

ORDINANZA REGIONE VENETO N.169 - 17 DICEMBRE 2020

L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.169 del 17 dicembre "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" entra in vigore il 19 dicembre 2020 e avrà effetto sino al 6 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

[Clicca qui](#) per il dettaglio.

ATTENZIONE L'ORDINANZA DECADE IL 24 DICEMBRE.

ORDINANZA REGIONALE N. 167

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" entra in vigore il 12 dicembre e avrà effetto fino al 15 gennaio 2021.

L'ordinanza contiene:

- Misure relative al comportamento personale
- Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
- Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

Per consultarla [cliccare qui](#).

ORDINANZA REGIONALE N.159

L'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.159 (disponibile [cliccando qui](#)) entra in vigore il 28 novembre e avrà effetto fino al 4 dicembre, contiene le seguenti disposizioni dedicate agli esercizi commerciali:

- nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali, nei quali rimangono aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
- nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita

di generi alimentari, tabacchi ed edicole

- è riconfermata la disposizione dell'ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:

• esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;

• esercizi sopra i 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati
- ai fini del controllo sull'applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:

• è obbligato ad apporre all'ingresso dell'esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri sopra riportati;

• garantisce costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;

• adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all'esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l'uso effettivo delle mascherine

SANZIONI:

- in caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza valgono i chiarimenti pubblicati sul sito della Regione riguardanti disposizioni analoghe a quelle di cui alla presente ordinanza, consultabili cliccando qui <https://app.box.com/s/y69v8qa09uejqzwtqz3uz23g8vuz3gj1>

- Il mancato rispetto delle disposizioni prevede sanzioni che variano da 400 a 1000 euro.

SPECIFICHE dell'Ordinanza Regionale n.151 del 12 novembre

Si rende noto che la Regione Veneto a seguito dell'Ordinanza n.151 emanata nella serata di giovedì 12 novembre, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi:

-le attività di servizi alla persona - PULITINTOLAVANDERIE, ACCONCIATORI, ESTETISTE - sono sempre consentite senza alcuna limitazione nelle giornate prefestive e festive, anche all'interno dei parchi e dei complessi commerciali.

- ALIMENTAZIONE (PASTICCERIE - GELATERIE - GASTRONOMIE - PIZZERIE DA ASPORTO - ROSTICCERIE - FRIGGITORIE) ALL'INTERNO DEI PARCHI E COMPLESSI COMMERCIALI: nelle giornate prefestive e festive non è consentito lo svolgimento dell'attività. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Si ricorda che dette disposizioni sono valide sino al 22 novembre p.v. salvo proroga o modifica anticipata.

ORDINANZA REGIONALE n.151 del 12 novembre

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni".

[Clicca qui](#) per il dettaglio.

Il provvedimento ha effetto dalle ore 24.00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Di seguito le principali misure di carattere generale:

Mascherina sempre

Obbligatorio uso corretto della mascherina fuori dall'abitazione (eccetto sportivi, persone con patologie e bambini sotto i 6 anni). Se si abbassa la mascherina per cibo o bevande va osservata la distanza minima di un metro. Mascherina obbligatoria su mezzi pubblici e privati in presenza di non conviventi.

Passeggiate vietate in centro

L'attività sportiva e motoria, le passeggiate all'aperto sono consentite in parchi pubblici e aree rurali e verdi nel rispetto della distanza di sicurezza e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate tranne che per i residenti in tali aree.

Esercizi di vendita di generi alimentari

Consentito l'accesso a una persona per nucleo familiare salva la necessità di accompagnare minori di età inferiore ai 14 anni e persone con difficoltà motorie.

Mercati all'aperto

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

Grandi e medie strutture di vendita

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.

Attività di somministrazione alimenti e bevande

Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità sopra descritte.

Chiusure degli esercizi di vendita

- ei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo farmacie, parafarmacie, attività per la vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, al chiuso o area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, attività per la vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- vendita con consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata.

Scuole

A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

Ulteriori misure

Trasporto su acqua, gomma e ferro rimodulano il trasporto per assicurare i servizi minimi di linea e non di linea con il 50% della capienza.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevede sanzioni che variano da 400 a 1000 euro.

DECRETO RISTORI BIS - DL N.149 DEL 9 NOVEMBRE 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.279 il Decreto Ristori bis (DL 149 del 9 novembre 2020) che contiene un ulteriore stanziamento di risorse destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.

[Clicca qui](#) per consultare le principali misure introdotte dal Decreto.

IL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Ha introdotto una serie di restrizioni, in essere dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Il

provvedimento prevede un regime differenziato tra aree del territorio nazionale in base al livello di rischio epidemiologico.

Per il dettaglio [cliccare qui](#)

Si precisa che

1) II è VENETO AREA GIALLA

Ecco le principali regole da rispettare [clicca qui](#)

2) LE ALTRE REGIONI:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

3) MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE è da utilizzare:

-per chi va fuori Regione

-per chiunque si sposti dopo il coprifuoco delle ore 22 stabilito

Scaricabile [cliccando qui](#)

DECRETO RISTORI - DL n.137 del 28 ottobre 2020

In vigore dal 29 ottobre, contenente **misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza**, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare, **misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020.**

Scopri i punti principali punti [clicca qui](#).

DPCM DEL 25 OTTOBRE 2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure urgenti anti Covid in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. Le principali novità:

- fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti.

- la scuola: «L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività»

- gli spostamenti tra Regioni restano liberi

- i trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»

- le piscine e le palestre vengono chiuse

- sospese le attività anche di cinema e teatri

Scopri i punti principali punti del Decreto [clicca qui](#).

DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020

Il nuovo Dpcm presentato per contenere il Covid prevede una stretta alla movida, nei locali massimo sei persone per tavolo. Ultimatum a palestre e piscine, ma cinema e teatri restano accessibili. Invariata l'occupazione sui mezzi, appello a evitare il sovraffollamento. Negli istituti ingressi scaglionati, più lezioni pomeridiane e a distanza.

Scopri i punti principali punti del Decreto, [clicca qui](#).

DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020

[Clicca qui](#) per consultarlo

DECRETO LEGGE DEL 7 OTTOBRE 2020 N. 125

Approvato il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della Direttiva (UE)

2020/739 del 3 giugno 2020.

Ecco i principali temi trattati:

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Vengono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

In attesa della pubblicazione del nuovo DPCM, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020.

Si introduce inoltre l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli.

Da oggi 8 ottobre 2020, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Dagli obblighi elencati restano esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

LUOGHI DI LAVORO

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, restano validi i protocolli e le linee-guida anti-contagio già previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

EVENTUALE INTERVENTO DELLE REGIONI

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze e di quanto previsto dal Decreto Legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro della Salute.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il testo differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, FIS e CIGD di cui al D.L.104/2020 collegati all'emergenza COVID-19, riferiti a periodi di sospensione con decorrenza fino al 31 agosto 2020.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione Europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

OPERATIVITÀ DISPOSIZIONI EMERGENZA SANITARIA

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza Covid, in scadenza al 15 ottobre 2020.

[Clicca qui per il dettaglio](#)

DECRETO LEGGE DEL 7 SETTEMBRE N.222

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 222 il [DPCM](#) che proroga i divieti fissati il **10 agosto scorso fino all'8 ottobre 2020**.

Il decreto non introduce nuove restrizioni e **conferma l'obbligo di utilizzo**

della MASCHERINA - salvo diverse ordinanze locali - nei luoghi al chiuso, così come all'aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

Ricordiamo che, ai sensi della vigente ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto 2020, **sull'intero territorio nazionale è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici** (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale e che sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Il nuovo DPCM stabilisce che "è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva".

Viene confermata anche la validità dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, la quale **OBBLIGA coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al TAMPONE**. Sono autorizzati al rientro coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene sottoposto direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall'ingresso in Italia.

Il DPCM è corredato dagli allegati che apportano delle modificazioni ai seguenti temi:

- Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
- Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
- Spostamenti da e per l'estero (una scheda di sintesi riportante le misure da seguire e rispettare per i rientri da Paesi esteri è consultabile cliccando qui)
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
- Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

[Clicca qui](#) per il dettaglio.

ORDINANZA REGIONALE N.92 - 27 AGOSTO 2020

E' stata pubblicata l'Ordinanza Regionale n. 92 (disponibile [cliccando qui](#)) "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" che ha effetto dal 28 agosto al 6 settembre 2020.

Il provvedimento prevede il controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna e ulteriori misure di prevenzione.

ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 12 AGOSTO 2020

"Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Continuare su linea massima prudenza"

[Clicca qui](#) per il dettaglio.

ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 1 AGOSTO 2020

L'ordinanza adottata il 1 agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma l'obbligo di mascherina «nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza».

L'obbligo non si applica ai bambini con meno di sei anni o ai disabili.

Resta anche il distanziamento sociale, con il mantenimento di un metro tra le persone sui mezzi di trasporto e nei luoghi aperti al pubblico.

[Clicca qui](#) per il dettaglio.

ORDINANZA REGIONE VENETO NR.81/2020 del 31 LUGLIO

Pubblicata nel pomeriggio di venerdì 31 luglio nel Bur n.119 l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 81 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." ([clicca qui](#) per il dettaglio)

Il provvedimento prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, n. 63 del 26 giugno 2020 e n. 64 del 6 luglio 2020, con i relativi allegati.

in particolare le restrizioni vigenti per i Paesi diversi da quelli qui elencati previste dall'ordinanza n.64 di cui sopra, relativamente a:

- soggiorni esteri non motivati da esigenze lavorative (es. per ferie estive), che comportano in caso di ingresso o rientro in Veneto l'obbligo, sanzionato se omesso, di isolamento fiduciario per 14 giorni a carico di tutti i soggetti (quindi anche per titolari, soci, collaboratori, dipendenti, ecc.);
- missioni estere motivate da esigenze lavorative (es. per trasferte di lavoro), che comportano in caso di ingresso o rientro in Veneto l'obbligo, con specifica sanzione al datore per ogni lavoratore se omesso, di sottoporsi alle condizioni previste a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 ; l'obbligo oltre che ai lavoratori dipendenti si estende anche a titolari, soci e collaboratori.

DECRETO LEGGE 30 LUGLIO 2020, N.83

Con il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (disponibile [cliccando qui](#)), il Governo ha **prolungato lo stato di emergenza Covid 19 fino al 15 ottobre 2020 e ha confermato all'articolo 1 comma 5 la** validità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n.176, per non oltre dieci giorni a far data dal 30 luglio.

Il provvedimento conferma le fondamentali precauzioni per le attività economiche e per i cittadini: l'uso della mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, l'obbligo di distanziamento sociale e il divieto di assembramento. Riammette la fruibilità di riviste e giornali in tutte le sedi di attività.

ORDINANZA DEL 24 LUGLIO del ministro della Salute, Roberto Speranza

Firmata una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale.

[Clicca qui](#) per il dettaglio

Si segnalano per completezza Mail e numero verde forniti dalla Regione Veneto per effettuazione dei tamponi, [clicca qui](#).

DPCM DEL 14 LUGLIO 2020

Il nuovo DPCM 14 luglio 2020, con i due allegati, uno relativo alle disposizioni per le attività economiche e l'altro relativo al trasporto pubblico, ha operato una sostanziale proroga al 31 luglio prossimo di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Il provvedimento conferma le fondamentali precauzioni per le attività economiche e per i cittadini: l'uso della mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, l'obbligo di distanziamento sociale e il divieto di assembramento.

[Clicca qui](#) per il dettaglio.

ORDINANZA REGIONALE N.64 - 6 LUGLIO 2020

Le novità introdotte dall'ordinanza (disponibile in allegato) riguardano anche e soprattutto il contrasto all'arrivo del Covid dall'estero, importato da chi si sposti per lavoro o vacanza, ecco i casi:

Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi:

- 1 - contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone
- 2 - ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli dell'allegato 1 (disponibile in allegato) - (diversi dai paesi Europei), obbligo di isolamento fiduciario dall'ingresso nella nostra regione, per 14 giorni.
- 3 - compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo.

Isolamento in strutture extra alberghiere

Se la Ulss ha difficoltà a mettere in isolamento fiduciario può trovare strutture ad hoc.

Tampone a chi entra dall'estero per necessità lavorative

Queste persone che entrano o tornano in Veneto dopo un viaggio in Paesi diversi da quelli dell'allegato 1 dell'ordinanza dovranno sottoporsi a tampone appena arrivati e un secondo dopo 7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è gratuita. Il datore di lavoro deve contattare la Ulss e riammette temporaneamente il lavoratore se il tampone è negativo. Il caso badanti: il tampone è raccomandato, fare il tampone è fondamentale e la richiesta deve essere fatta all'Ulss. Se il titolare non segnala e non richiede il tampone per il lavoratore in arrivo dall'estero da uno dei Paesi in questione, viene multato di mille euro per ogni lavoratore.

Vale anche per i veneti che si spostano per turismo. La disposizione vale anche per i turisti veneti che tornano da uno dei Paesi esclusi dalla lista dell'allegato 1.

Le persone in isolamento segnalate

E' obbligatorio comunicare - a sindaco, prefetto, autorità giudiziaria - l'elenco dei positivi ai fini dei controlli e delle misure cautelari.

Rifiuto di ricovero

Chi rifiuta il ricovero - perché positivo e con sintomi - deve essere segnalato all'autorità giudiziaria. Parte la denuncia "d'ufficio". Nel momento in cui il soggetto è consapevole della gravità della propria situazione e della positività da Covid, si contesta l'art.452 del Codice Penale.

Sanzioni

Chi viola l'isolamento (ma è negativo) viene multato con mille euro. Se un positivo esce rischia il carcere, oltre alla multa.

ORDINANZA REGIONALE N.63 - 26 GIUGNO 2020

E' stata pubblicata nella serata di venerdì 26 giugno nel Bur n. 96 l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 63 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" che avrà effetto dal 27 giugno al 10 luglio 2020.

Per il dettaglio [cliccare qui](#).

Il provvedimento prevede NOVITA' per le seguenti attività:

- Trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero
- Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati
- Sport di contatto, di squadra e individuale
- Saune aperte al pubblico
- Processioni religiose e manifestazioni con spostamento
- Attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere
- Ippodromi

ORDINANZA REGIONALE N. 59 - 13 GIUGNO 2020

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 13 giugno 2020, l'ordinanza del presidente della Giunta regionale n.59 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" avente effetto dal 15 giugno al 10 luglio 2020

Il provvedimento:

- disciplina la ripresa di alcune attività economiche sociali e ricreative
- interviene normando la prosecuzione delle attività già in essere secondo le linee guida dell'

ALLEGATO 1

[Clicca qui](#) per il dettaglio

DPCM DEL 12 GIUGNO 2020

E' stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Le disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio, e sono efficaci fino al 14 luglio p.v.

Di seguito alcune delle misure:

- Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.
- Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
- Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ma con alcune cautele/precauzioni. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Restano sospese, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.
- La formazione professionale potrà essere svolta in presenza.
- In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.
- A partire dal 12 giugno riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.
- A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 (allegato n.9 al DPCM) rimangono invariate rispetto a quelle del 9 giugno.

[Clicca qui](#) per il dettaglio

DPCM DEL 17 MAGGIO 2020

Firmato il DPCM che conta 17 allegati, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio (consultabili [cliccando qui](#)).

Le disposizioni sono efficaci sino al 14 giugno 2020 (fatti salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto). Rimangono valide, su tutto il territorio nazionale, le misure di sicurezza negli ambienti di lavoro regolamentate dai Protocolli già vigenti e allegati al DPCM

ORDINANZA REGIONALE DEL 17 MAGGIO

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha siglato l'Ordinanza n. 48, corredata da due allegati - Linee di indirizzo guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 (allegato 1) e Linee guida approvate dalla Regione (allegato 2) - (consultabili [cliccando qui](#)).

L'ordinanza dà attuazione alle misure del DPCM.

Le disposizioni della stessa hanno effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020.

REGIONE DEL VENETO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE.

(allegato 1 dell'ordinanza regionale), contengono gli indirizzi operativi per sostenere la ripresa nel rispetto della salute di utenti e lavoratori, con specifici riferimenti a norme comportamentali, distanziamento sociale, spostamenti e tracciabilità degli stessi.

In allegato il documento LINEE GUIDA RIAPERTURA ATTIVITA' 17.05 completo con l'indicazione dei settori:

- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

ATTENZIONE: si propone in allegato (FAQ ORDINANZE REGIONALI) un documento che riporta le FAQ, ovvero le principali domande che vengono poste relative alle Ordinanze Regionali.

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.46 DEL 15 Maggio 2020

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Per consultare il comunicato stampa completo [cliccare qui](#).

Si propone sintesi attuale:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la scorsa notte il decreto legge che delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. In attesa della pubblicazione dei provvedimenti nazionali e regionali, queste in sintesi le indicazioni generali (la sintesi è del direttore di ANCI Veneto, Carlo Rapicavoli):

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

☐ Attività economiche e produttive

☑ A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

☑ Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

☐ Sanzioni

☑ Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

☑ Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

☑ Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

ORDINANZA REGIONALE DEL 4 MAGGIO

Aggiornamento:

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto che autorizza alla riapertura alcune attività, integrando quelle riportate nel DPCM del 26 aprile u.s. in particolare:

- allegato 1 è stato modificato con l'inserimento delle voci:

commercio al dettaglio di natanti e accessori

commercio al dettaglio di biciclette e accessori

- allegato 2 include servizi di toelettatura degli animali da compagnia

- allegato 3 è stato ampliato con l'inclusione delle attività di:

conservazione e restauro di opere d'arte (90.03.02)

noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti (72.12)

noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali (77.3)

[Clicca qui](#) per consultare l'integrazione.

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti. [Clicca qui](#) per consultare l'ordinanza

Segnaliamo di particolare novità e importanza:

Punto 15: Accesso ai locali di attività economiche

È consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, senza obbligo di comunicazioni al Prefetto.

Punto 25: Mensa per lavoratori

È consentito l'accesso al bar/ristorante chiusi per svolgere, su prenotazione e nei parametri di sicurezza/igiene definiti, il servizio mensa dei lavoratori.

ORDINANZA REGIONALE DEL 3 MAGGIO

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Clicca qui](#) per consultare l'ordinanza.

ORDINANZA REGIONALE DEL 27 APRILE

Disponibile in allegato.

Ecco le principali novità:

- dalle 18 di oggi lunedì 27 aprile sarà possibile svolgere attività motoria su tutto il territorio comunale senza limiti di distanza dalla residenza, mantenendo tutte le misure di sicurezza e rispettando sempre la distanza di almeno 1 METRO dalle altre persone
- da domani martedì 28 aprile si potranno raggiungere le seconde case e le barche di proprietà in tutto il territorio regionale per svolgere lavori di manutenzione
- da domani 28/4 sarà consentita la vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza uscita dei passeggeri
- sempre vietate tutte le forme di assembramento e resta obbligatorio indossare guanti e mascherina quando si esce di casa.

DECRETO DPCM DEL 26 APRILE - FASE 2

[Clicca qui](#) per la consultazione del Decreto.

Per quanto riguarda le **attività di ristorazione**, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le **attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso**. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l'INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.

Il Presidente Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.

[Clicca qui](#) per ulteriori dettagli.

ORDINANZA REGIONALE DEL 24 APRILE

Disponibile in allegato.

ORDINANZA REGIONALE DEL 13 APRILE

[Clicca qui](#) per consultare l'Ordinanza Regionale

DECRETO DPCM 10 APRILE

Il DPCM 10 aprile, in vigore dal 14 aprile, proroga sostanzialmente le restrizioni in essere fino al prossimo 3 maggio compreso.

Permangono i limiti agli spostamenti, la chiusura delle scuole, lo stop alle attività produttive e commerciali considerate non essenziali, salvi i casi di seguito esposti.

Il provvedimento prevede che da martedì 14 aprile riaprano cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento per bambini, attività di silvicoltura e l'industria del legno e le nuove attività concesse (con i relativi codici Ateco) qui elencate ([clicca qui](#))

ATTENZIONE NOVITA' IMPORTANTE:

Per le attività produttive sospese sarà possibile – dal 14 aprile e previa comunicazione al Prefetto – accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservativa o manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione; nonché la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. Le fabbriche e le attività aperte devono assicurare prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Per accedere ai vari locali è necessario compilare e inviare alla Prefettura il modello

apposito disponibile, [cliccando qui](#).

Per consultare il decreto [clicca qui](#)

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' DELL'8 APRILE

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Per consultare il Decreto [cliccare qui](#)

Per consultare le slide di riepilogo schematizzate sui benefici introdotti dal Decreto si allega documento SINTESI DL 8 APRILE.

AGGIORNAMENTO DEL 6 APRILE

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Si precisa che il Decreto non è ancora stato pubblicato.

Per una sintesi delle proposte [cliccare qui](#).

Per ascoltare la Conferenza Stampa completa del Presidente Conte, [cliccare qui](#)

ORDINANZA REGIONALE

Le misure impongono l'obbligatorietà dell'uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua. L'ordinanza avrà validità fino al 13 aprile 2020 compreso, salva ulteriore proroga. ([clicca qui](#))

ORDINANZA REGIONALE DEL 3 E 4 APRILE

Ordinanza Regionale n. 37 ([clicca qui](#)) e 38 ([clicca qui](#)) del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

AGGIORNAMENTO DEL 2 aprile 2020

Il Dpcm **proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate** per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

"Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottoposti." ha dichiarato il Presidente. Per consultare il Decreto [clicca qui](#)

AGGIORNAMENTO ATTIVITA' ESSENZIALI

Le attività - con i relativi codici Ateco - riconosciute come servizi essenziali dal Governo con i decreti dell'11 marzo 2020 e 25 marzo 2020 e che quindi restano aperte anche durante la restrizione stabilita fino al 3 aprile 2020, [clicca qui](#)

--> NEWS Regola urgente per inoltrare comunicazioni prosecuzione attività e richieste autorizzazioni ai sensi art. 1 lett. d), g) e h) DPCM 22.3.2020 come modificato dal DM 25.3.2020: [clicca qui](#) per la documentazione dedicata

AGGIORNAMENTO del 26 marzo 2020

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il

Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

Alle nuove imprese (che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 ma che sono qui indicate al link) dovranno sospendere la propria attività ma sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del **28 marzo 2020**. [clicca qui](#)

NUOVO DECRETO CON SANZIONI 24 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato, martedì 24 marzo, un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. [clicca qui](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 marzo 2020 relativo alla **sospensione delle attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 [cliccare qui](#).

Si precisa che:

*Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

*Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

*Per le attività di commercio ricordiamo che è in vigore il DPCM dell'11 marzo, consultabile [cliccando qui](#).

***Per le aziende non comprese o non definite nelle liste dei Decreti o per quelle attività che sono invece comprese all'interno di una filiera attiva o attività a ciclo continuo non interrompibile**, dovrà esser fatta richiesta direttamente alla Prefettura della Provincia in cui l'azienda ha sede. A tal fine la Prefettura di Treviso ha pubblicato sul proprio sito la modulistica che le imprese possono trasmettere alla stessa, tramite pec all'indirizzo protocollo.preftv@pec.interno.it.

I modelli sono due, da compilare a seconda del caso:

MODELLO AUTODICHIARAZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

da compilare AI SENSI DELLA LETTERA d) del CITATO DPCM, in quanto:

-funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del medesimo DPCM

-funzionale dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990 da compilare AI SENSI DELLA LETTERA g) del CITATO DPCM in quanto impianti a ciclo produttivo continuo, la cui interruzione provocherebbe grave pregiudizio o un pericolo di incidenti

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

a proseguire la propria attività in quanto AI SENSI DELLA LETTERA h) del CITATO DPCM appartenente all'industria dell'aerospazio o della difesa o comunque di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

(Prefettura Provincia di Treviso [cliccare qui](#) - Prefettura Provincia di Vicenza [cliccare qui](#))

-Per consultare l'**Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020**, relativa alla limitazione spostamenti in aree pubbliche anche all'aperto, chiusura esercizi di somministrazione alimenti e bevande in luoghi quali ferrovie, aree rifornimento (vedi eccezioni per autostrade, ospedali, aeroporti), divieto di spostamento nei giorni festivi, [cliccare qui](#)

-Per consultare l'**Ordinanza del 22 marzo 2020** adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che specifica il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi

o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, [cliccare qui](#).

-Per consultare **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 20 marzo 2020** relativa alle disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio, [cliccare qui](#).

DECRETO DEL 17 MARZO

Per consultare il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17 marzo [cliccare qui](#).

Si propone inoltre in allegato:

- una sintesi definita da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana disponibile [cliccando qui](#).
- una sintesi schematizzata da Confartigianato con le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in allegato al nome DPCM 17/3)

PARTICOLARI RESTRIZIONI COMUNALI

Si invita a segnalare all'Ufficio Sindacale dell'Associazione casi di restrizioni comunale definite in aggiunta a quanto disposto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020.

Si precisa che per tutti i Comuni dove è stata fatta ordinanza restrittiva va comunque rispettata; da parte nostra ci attiveremo eventualmente per farlo modificare ove disposizioni superiori lo consentono.

LE INIZIATIVE DI CONFARTIGIANATO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

La comunicazione inviata ai soci dal Presidente Provinciale Sartor Vendemiano e dal Presidente di AsoloMontebelluna Fausto Bosa.

In allegato